

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORLANDI, KUNTZE, FABIANI, AIMONI, GOMEZ D'AYALA, SALATI e SAMARITANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1964

Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è stato demandato alle Amministrazioni provinciali il compito del rilascio e del rinnovo annuale delle licenze di pesca.

La procedura stabilita dal disposto del decreto, specie per quel che riguarda il rinnovo annuale delle licenze di pesca, risulta complessa, costosa e difforme da provincia a provincia in sede di applicazione.

Basta pensare che per ottenere il solo rinnovo annuale della licenza occorre:

- 1) presentare al Presidente della Giunta provinciale una domanda in carta bollata;
- 2) effettuare, presso gli uffici postali, il versamento in conto corrente della tassa e soprattassa di concessione governativa;
- 3) effettuare, a cura degli uffici dell'Amministrazione provinciale, le necessarie registrazioni negli appositi elenchi e schedari;
- 4) compilare, da parte degli stessi uffici, le annotazioni sulla licenza, che deve essere timbrata e firmata dal Presidente

della Giunta provinciale o dall'assessore delegato.

Si tenga conto, inoltre, che gli uffici sono nel capoluogo di provincia e che gli interessati debbono recarvisi anche da Comuni e da borgate lontane, sia per presentare la domanda che per ritirare la licenza, oppure debbono far pervenire la domanda tramite gli uffici di polizia municipale del Comune di residenza, e ritirarla a mezzo loro. Nell'uno e nell'altro caso sono evidenti gli aggravii di tempo e di costo sia per gli interessati, sia per gli uffici provinciali, comunali e postali.

Inoltre, attraverso questa procedura e a causa della imprecisa formulazione del disposto di legge (articolo 22-bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), ogni licenza viene ad avere una propria data di decorrenza, riferita da alcune provincie alla data del versamento della tassa di concessione governativa, da altre alla data dell'effettivo rilascio, da altre ancora a quella della precedente scadenza; sembra imporsi perciò la necessità di ricorrere ad una procedura più semplice, spedita e meno onerosa.

Tanto più in quanto, negli ultimi anni, tali semplificazioni sono state apportate alla procedura di rilascio e rinnovo del passaporto, della patente di guida e della licenza di caccia.

Si ritiene pertanto che nulla osti affinché anche per il rilascio della licenza di pesca si giunga ad una procedura più snella, che si ritiene possa essere quella seguita per il rilascio della patente di guida.

Si tratta, in definitiva, di prolungare da 1 a 5 anni la validità della licenza e di passare dal pagamento delle tasse, soprattasse e diritto ENPA secondo il mezzo ordinario, al pagamento a mezzo di marche, conglobando in una unica somma, ossia in un'unica marca, le tre differenti entrate.

Quanto al mancato introito dell'imposta di bollo, ora assolta con l'acquisto del foglio di carta bollata per la presentazione della domanda, si potrebbe supplirvi con un arrotondamento in eccesso all'importo della marca. In via definitiva si avanza il suggerimento che potrebbero essere emes-

se tre marche (una per ciascun tipo di licenza: A, B, C), dell'importo rispettivo di:

lire 5.000 per licenze di categoria A (lire 4.000 tassa + lire 500 soprattassa + lire 200 bollo + lire 20 ENPA + lire 280 arrotondamento);

lire 2.500 per le licenze di categoria B (lire 1.500 tassa + lire 400 soprattassa + lire 200 bollo + lire 20 ENPA + lire 380 arrotondamento);

lire 1.500 per le licenze di categoria C (lire 1.000 tassa + lire 200 soprattassa + lire 200 bollo + lire 20 ENPA + lire 80 arrotondamento).

Si propone in conseguenza la modifica del primo comma dell'articolo 22-*bis* del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, « Testo unico delle leggi sulla pesca », nonché del n. 54 della tabella (allegato A) richiamata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, « Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 22-*bis* del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il rilascio della licenza di pesca occorre presentare domanda al Presidente della Giunta provinciale. La licenza ha validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è soggetta alla vidimazione annuale che deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce. La tassa annua di concessione governativa è stabilita in lire 1.500 per la pesca di mestiere, in lire 2.500 per la pesca di diletto esercitata con la canna, con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato, o con la tirlindana a un solo amo, ed in lire 5.000 per la pesca di diletto esercitata con altri attrezzi ».

Art. 2.

Il n. 54 della tabella (allegato A) richiamata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, « Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative » è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa L.	Modo di pagam.	NOTE
54	<p>Regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 (art. 3), 22 marzo 1943, n. 212.</p> <p>N. 58 - tab. A, regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581.</p> <p>N. 58 - tab. A, decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.</p> <p>Art. 3 - legge 14 marzo 1952, n. 128.</p> <p>N. 58 - tab. A, testo unico, decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.</p> <p>Art. 1, n. 58 - legge 10 dicembre 1954, n. 1164.</p> <p>Decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987 (articolo 52).</p>	<p>Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione provinciale a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:</p> <p>1) per la pesca con tutti gli attrezzi . . .</p> <p>2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirindana</p> <p>3) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato . . .</p>	<p>5.000</p> <p>2.500</p> <p>1.500</p>	<p>con marche</p> <p>id.</p> <p>id.</p>	<p>Le licenze di pesca hanno la validità di 5 anni. Esse sono soggette alla vidimazione annuale che deve essere effettuata entro il mese di febbraio dell'anno in cui si riferisce; tale vidimazione non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della licenza nel corso dell'anno.</p> <p>Le marche debbono applicarsi sulla licenza di pesca ed essere annullate con bollo a calendario a cura degli uffici dell'Amministrazione provinciale o degli uffici postali.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse.</p> <p>Non sono tenuti all'obbligo della licenza:</p> <p>a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi;</p> <p>c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.</p> <p>Le tasse controindicate sono comprensive del diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (art. 4, n. 2, legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni), delle soprattasse da ripartire ai Consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, alla Federazione italiana della pesca ed agli agenti di vigilanza, nonché dell'imposta di bollo.</p>